



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

AREA
GESTIONE DEL
PERSONALE

Il Rettore

Decreto n. 470

Anno 2014

Prot. n. 43364

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, *Autonomia delle università*;

VISTO il Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 9, comma 21, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*, e in particolare l'art. 29, comma 19;

VISTO il Decreto Ministeriale 21 luglio 2011 n. 314 *Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico - art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'articolo 5 *Autonomia normativa*;

VISTA le note prot. n. 740 del 15 maggio 2012 e prot. n. 572 del 14 gennaio 2014 con le quali il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha comunicato lo stanziamento disposto nei confronti delle Università per gli anni 2011, 2012 e 2013 per le finalità di cui al Decreto Ministeriale n. 314/2011 citato;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 luglio 2013, n. 665 *Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

CONSIDERATO che le modalità di attribuzione delle suddette risorse devono essere disciplinate con regolamenti che garantiscano procedimenti di selezione basati sulla valutazione comparativa dei candidati;

PRESO ATTO delle delibere adottate dal Senato Accademico il 16 aprile 2014 e dal Consiglio di Amministrazione il 9 e il 30 maggio 2014,

DECRETA

l'emanazione del *Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240* nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Firenze, 5 giugno 2014

f.to Il Rettore
Prof. Alberto Tesi



Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 19, legge 240/2010.

Art.1 – (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità al Decreto Interministeriale 21 luglio 2011, n. 314, le modalità ed i criteri per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Al procedimento per l'attribuzione dell'incentivo sono ammissibili i professori ed i ricercatori universitari che avrebbero maturato nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. L'incentivo economico verrà attribuito esclusivamente a seguito di presentazione di apposita domanda da parte dei professori o ricercatori ammissibili ai sensi del precedente comma 2.

4. Le risorse assegnate in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili con lo stesso ammontare pro capite per ruolo e per fascia sono distribuite ai candidati che si collocano in posizione utile nelle graduatorie, sulla base della procedura di selezione di cui all'art. 2 del presente Regolamento e, comunque, nel limite del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili per l'anno 2011 e del sessanta per cento dei soggetti ammissibili per gli anni 2012 e 2013.

5. Nel caso in cui per un ruolo o una fascia il numero dei soggetti che hanno presentato la domanda sia inferiore al cinquanta per cento dei soggetti ammissibili per l'anno 2011 e al sessanta per cento per gli anni 2012 e 2013, le quote non attribuite verranno ridistribuite tra tutti i candidati risultati destinatari del beneficio.

Art. 2 – (Bando e modalità di presentazione delle domande)

1. L'Università degli studi di Firenze procede tramite Decreto del Rettore all'emanazione di un bando per la valutazione comparativa dei candidati, articolata in procedimenti distinti per ruolo e fascia, secondo i criteri di merito accademico e scientifico così come definiti dall'art. 4 del presente Regolamento.

2. Il bando dovrà specificare:

a) i requisiti per l'ammissibilità della candidatura, in conformità a quanto stabilito dai decreti ministeriali di attribuzione delle risorse e dal presente Regolamento;

b) le modalità e i termini per la presentazione della domanda, a cui dovrà essere acclusa una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel corso del triennio di riferimento;

c) i criteri di valutazione dei candidati e i punteggi attribuiti a ciascun criterio;

d) le modalità di attribuzione dell'incentivo economico.

3. Il bando sarà pubblicato sull'albo ufficiale di Ateneo; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.

Art. 3 – (Commissione)

1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da un'apposita Commissione, composta da cinque professori ordinari, uno per ciascuna delle aree scientifiche di cui all'art. 13 dello



Statuto di Ateneo, unica per tutti i ruoli e fasce.

2. La Commissione è nominata dal Rettore, con proprio decreto, su proposta dei Collegi dei Direttori di Dipartimento di area, di cui all'art. 29, comma 2, dello Statuto di Ateneo. Ciascun Collegio di area propone al Rettore la nomina di un componente.

3. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 3 mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina.

4. Non possono far parte della Commissione coloro che siano ammissibili alla selezione.

Art. 4 – (Criteri e modalità di selezione)

1. La valutazione relativamente al triennio di riferimento, sarà effettuata dalla Commissione in coerenza con quanto previsto dal Decreto interministeriale 21 luglio 2011, n. 314:

a) accertamento dell'effettuazione da parte del candidato di almeno tre pubblicazioni scientifiche validamente riconosciute nell'esercizio della VQR 2004/2010;

b) accertamento della sussistenza di un giudizio positivo sulle pubblicazioni indicate dal candidato nella relazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) del presente Regolamento espresso in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, punto 6 del D.M. 21 luglio 2011, n. 314 risultante da un'attestazione del Direttore del Dipartimento conformemente al parere della Commissione di indirizzo ed autovalutazione.

2. I requisiti di cui alle lett. a) e b) costituiscono requisiti preliminari.

3. La Commissione valuterà l'assolvimento dei compiti istituzionali da parte dei candidati che abbiano superato la valutazione preliminare di cui al comma 1 del presente articolo, procedendo ad una graduazione secondo i dati di seguito indicati, da applicare tenendo conto delle peculiarità del rispettivo stato giuridico:

a) per quanto riguarda l'attività didattica:

a.1) numero di ore di didattica svolte nei corsi di studio dell'Ateneo certificate sulla base dei registri delle lezioni visti;

a.2) numero di ore di attività di didattica integrativa svolte nei corsi di studio come esercitatore o assistente di laboratorio;

a.3) partecipazione alle commissioni per i test di accesso e di autovalutazione ai corsi di studio;

a.4) attività di relatore/correlatore alle tesi di laurea;

a.5) attività di tutorato nei corsi di dottorato di ricerca;

a.6) esito della rilevazione dell'opinione degli studenti sulla didattica con specifico riferimento ai seguenti punti: D10, D11; D12; D13 e D14. Qualora il dato non risulti disponibile verrà attribuito al candidato il punteggio medio del corso di studi dove veniva svolto l'insegnamento.

L'indice così ottenuto ai fini del presente regolamento viene denominato Indice Carichi Didattici;

b) per quanto riguarda l'attività di ricerca:

b.1) valutazione positiva o finanziamento del PRIN/FIRB;

b.2) responsabilità o partecipazione a progetti su bandi competitivi finanziati dall'U.E. o da Enti internazionali, nazionali, regionali o locali;



b.3) spin off (socio proponente) o altra voce specifica da definire nel bando su indicazione del Collegio dei Direttori di Dipartimento di Area;

b.4) visiting professor ovvero visiting researcher ovvero visiting scientist (per almeno tre mesi).

b.5) produzione scientifica con riferimento all'area di ricerca di ciascun candidato;

L'indice così ottenuto ai fini del presente regolamento viene denominato Indice di Ricerca.

c) per quanto riguarda l'attività gestionale:

c.1) svolgimento dell'incarico di Presidente di Corsi di Laurea;

c.2) partecipazione a Commissioni di Facoltà/Corso di studio/Scuole etc.;

c.3) svolgimento di incarichi quale Delegato del Preside di Facoltà/Presidente della Scuola (orientamento, tutorato, didattica, Erasmus ect.);

c.4) partecipazione a Commissioni di Ateneo;

c.5) svolgimento dell'incarico di Coordinatore di Corso di Dottorato;

c.6) svolgimento dell'incarico di Delegato del Rettore senza attribuzione di indennità di incarico.

L'indice così ottenuto ai fini del presente regolamento viene denominato Indice Carichi Gestionali.

4. Gli incarichi formali di cui al comma precedente sono quelli conferiti con provvedimento del Rettore, del Preside di Facoltà/Presidente della Scuola o del Direttore di Dipartimento o con delibera dell'organo collegiale competente, con esclusione di quelli retribuiti.

5. Per ciascun candidato sarà calcolato l'indice complessivo dato dalla somma dei tre indici sopra riportati, per ognuno dei quali sul bando è indicato un punteggio massimo.

6. Sulla base dei punteggi assegnati, la Commissione formula graduatorie provvisorie. A parità di punteggio prevale il più giovane in ruolo.

7. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate sul sito di Ateneo. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione può essere presentato reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto di Ateneo. A seguito della definizione degli eventuali reclami, sono approvate con Decreto del Rettore le graduatorie definitive, che sono pubblicate sul sito di Ateneo.

Art. 5 – (Attribuzione del beneficio economico)

1. Il beneficio di cui all'art. 1, comma 3, verrà attribuito secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente art. 4, comma 6, nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili al procedimento per ciascun ruolo e fascia per l'anno 2011 e del sessanta per cento dei soggetti ammissibili al procedimento per ciascun ruolo e fascia per gli anni 2012 e 2013.

2. L'erogazione del beneficio economico avverrà entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive.